

# *Città di Segrate*



## *Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC)*

*Testo approvato con delibera C.C. n. 7 del 27/02/2014  
Testo modificato con delibera C.C. n.5 del 19/2/2015*

*ALLEGATO B delibera C.C. n 1 .del 18/4/2016*

## ***PREMESSA***

L'imposta Unica Comunale di seguito denominata "IUC" si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro è collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **La IUC di seguito regolamentata si compone:**

1. dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
3. del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

**CAPITOLO 1**  
**DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

***Indice***

<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC)</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Modalità di versamento</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Scadenze di versamento</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Invio modelli di pagamento preventivamente compilati</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Accertamento</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>

## DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 determina la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernente le disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU), al tributo sui servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI).

### Art. 2

#### TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

1. Il Consiglio comunale approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a) **le tariffe della TARI** :  
in conformità al Piano Finanziario del servizio della gestione rifiuti;
  - b) **le aliquote e detrazioni TASI**:  
in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati;
  - c) **le aliquote e detrazioni IMU**.

### Art. 3

#### DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione redatta, su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari, devono essere indicati **obbligatoriamente i dati catastali**, il numero civico e il numero interno se esistente.
3. Ai fini della dichiarazione della **TARI** restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento solidi urbani (TARSU) ai sensi del Decreto Legislativo n.507/1993 o del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**Art. 4**  
**MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TARI, della TASI e dell'IMU è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario.

**Art. 5**  
**SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in quattro rate con scadenza nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.
2. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato per l'anno di riferimento in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
3. È consentito il pagamento dell'IMU della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**Art. 6**  
**INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI**

1. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per la tassa sui rifiuti (TARI).

**Art. 7**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, può richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso a locali od aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**Art. 8**  
**ACCERTAMENTO**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti comma si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

## CAPITOLO 2

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

#### *Indice*

<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Oggetto, finalità ed ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Presupposto impositivo</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Soggetti passivi d'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Riduzioni fabbricati concessi in comodato – inagibili ed inabitabili</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art.</i>	<i>9</i>	<i>Detrazione per abitazione principale</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art.</i>	<i>10</i>	<i>Agevolazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art.</i>	<i>11</i>	<i>Immobili esenti dall'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art.</i>	<i>12</i>	<i>Versamento dell'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art.</i>	<i>13</i>	<i>Misura degli interessi</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Art.</i>	<i>14</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art.</i>	<i>15</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art.</i>	<i>16</i>	<i>Attività di controllo</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art.</i>	<i>17</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art.</i>	<i>18</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art.</i>	<i>19</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i. e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.204, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi a decorrere dall'anno 2012.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 2**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**Art. 3**  
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE,  
FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Per "abitazione principale", si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per "pertinenze" dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
3. Per "fabbricato", si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
4. Per "area fabbricabile", si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Non

sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche all'imprenditore agricolo professionale costituito in forma societaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 99/2004.

5. Per "terreno agricolo", si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, i soggetti passivi dell'imposta sono:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
  - il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatore è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
2. Ai sensi dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ed è pertanto unico soggetto passivo dell'imposta municipale propria dal momento del decesso del coniuge.

#### **Art. 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Segrate viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

#### **Art. 6**

### **BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero - se successiva - alla data di acquisizione, ed è costituito

dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risultino dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

## **Art. 7**

### **RIDUZIONI FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO - INAGIBILI ED INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L'ufficio tecnico comunale verificherà quanto dichiarato nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate ai sensi della successiva lettera c) del presente comma o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, la riduzione decorre dalla data di presentazione;

c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto indicate caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altra autorità pubblica titolata di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.).
3. Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

#### **Art. 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avendo riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Segrate.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n.677 art.1 della legge 27.12.2013, n.147, in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

#### **Art. 9**

#### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di euro 200,00 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
4. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze così come identificate dalla legge e dal presente regolamento.

**Art. 10**  
**AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre, n. 214 e 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può deliberare la riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento per le unità immobiliari possedute dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse come definite nell'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214.

**Art. 11**  
**IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  
La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504/1992 come di seguito riportato:
  - b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 riguardanti immobili a particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/2, E/3, E/4, E/5, ed E/9 non possono essere ricomprese porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
  - c) fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/73, n. 601 e successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, emeroteche statali, archivi;
  - d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
  - e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
  - f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative, sportive e ricerca scientifica nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) *Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*

2) *Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.*

3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214; l'IMU non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.

d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

#### **Art. 12**

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per le quote di rispettiva competenza in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri; sono altresì regolari quelli effettuati a nome del cuius da parte degli eredi, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e ne sia data comunicazione all'ente impositore.
7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al Comune di Segrate, in quanto non competente.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.

#### **Art. 13**

### **MISURA DEGLI INTERESSI**

1. Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare sugli avvisi di accertamento o per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, è determinata nella misura prevista per il tasso d'interesse legale, calcolata con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 14 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista nell'articolo 13 del presente regolamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori o uguali a Euro 12,00
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

## **Art. 15 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

## **Art. 16 ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della Legge 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'imposta municipale propria
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso di accertamento motivato.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, sono contestate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le somme intimate con gli avvisi di accertamento, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, possono essere dilazionate con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 11 bis del Regolamento Unico delle Entrate .
5. Il Comune non emette atti di imposizione qualora l'importo del tributo per anno d'imposta sia uguale o inferiore a euro 12,00 (comprensivo di sanzioni e interessi).
6. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 504/1992 con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e dispone i rimborsi.
7. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo per le diverse tipologie di immobili.

**Art. 17**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non vengono versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale direttamente dal Comune ovvero mediante le forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Il Comune non emette atti di riscossione coattiva qualora l'importo del tributo per anno d'imposta sia uguale o inferiore a euro 12,00 (comprensivo di sanzioni e interessi).

**Art. 18**  
**CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune per la propria azione accertatrice si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità e i termini degli articoli 12 e seguenti del Capo Secondo del Regolamento unico delle Entrate e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Qualora le somme complessivamente intimate negli avvisi di accertamento (comprese le sanzioni e interessi) siano superiori a euro 200,00, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, il contribuente può chiedere, la rateizzazione secondo le modalità indicate nell'articolo 11 bis del Regolamento Unico delle Entrate.

**Art. 19**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge per l'applicazione dell'imposta municipale propria e ogni altra normativa applicabile al tributo.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

## CAPITOLO 3

### TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)

#### Indice

<b>Titolo I – Disposizioni generali</b>				
<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<b>Titolo II – Presupposto e soggetti passivi</b>				
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art.</i>	<i>9</i>	<i>Superficie degli immobili</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>
<b>Titolo III - Tariffe</b>				
<i>Art.</i>	<i>10</i>	<i>Costo di gestione</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art.</i>	<i>11</i>	<i>Determinazione della tariffa</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art.</i>	<i>12</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art.</i>	<i>13</i>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art.</i>	<i>14</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art.</i>	<i>15</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art.</i>	<i>16</i>	<i>Occupanti utenze domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Art.</i>	<i>17</i>	<i>Tariffe utenze non domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Art.</i>	<i>18</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>26</i>
<i>Art.</i>	<i>19</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>pag.</i>	<i>31</i>
<i>Art.</i>	<i>20</i>	<i>Tributo Provinciale</i>	<i>pag.</i>	<i>32</i>
<b>Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni</b>				
<i>Art.</i>	<i>21</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>33</i>
<i>Art.</i>	<i>22</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>pag.</i>	<i>33</i>
<i>Art.</i>	<i>23</i>	<i>Riduzione per il recupero da utenze non domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>33</i>
<i>Art.</i>	<i>24</i>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>34</i>
<b>Titolo V - Dichiarazione, accertamento e riscossione</b>				
<i>Art.</i>	<i>25</i>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	<i>pag.</i>	<i>35</i>
<i>Art.</i>	<i>26</i>	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	<i>pag.</i>	<i>35</i>
<i>Art.</i>	<i>27</i>	<i>Poteri del comune</i>	<i>pag.</i>	<i>36</i>
<i>Art.</i>	<i>28</i>	<i>Accertamento</i>	<i>pag.</i>	<i>36</i>

<i>Art</i>	<i>29</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>37</i>
<i>Art</i>	<i>30</i>	<i>Riscossione</i>	<i>pag.</i>	<i>37</i>
<i>Art</i>	<i>31</i>	<i>Interessi</i>	<i>pag.</i>	<i>38</i>
<i>Art.</i>	<i>32</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>pag.</i>	<i>38</i>
<i>Art.</i>	<i>33</i>	<i>Somme di modesto ammontare</i>	<i>pag.</i>	<i>38</i>
<i>Art.</i>	<i>34</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>pag.</i>	<i>38</i>
<i>Art.</i>	<i>35</i>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>39</i>
<i>Art.</i>	<i>36</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>pag.</i>	<i>39</i>
<i>Art.</i>	<i>37</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>pag.</i>	<i>39</i>
<i>Art.</i>	<i>38</i>	<i>Disposizioni per l'anno 2014</i>	<i>pag.</i>	<i>39</i>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 commi dal della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2**

#### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**Art. 3**  
**RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione elencate nella seguente tabella:

<b><u>Cod. CER</u></b>	<b><u>RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI</u></b>
	<b><u>RACCOLTA DIFFERENZIATA</u></b>
<b><u>150101</u></b>	<b><u>Imballaggi in carta e cartone</u></b>
<b><u>150107</u></b>	<b><u>Imballaggi in vetro</u></b>
<b><u>150102</u></b>	<b><u>Imballaggi in plastica</u></b>
<b><u>150104</u></b>	<b><u>Imballaggi in metallo</u></b>
<b><u>150103</u></b>	<b><u>Imballaggi in legno</u></b>
<b><u>200201</u></b>	<b><u>Rifiuti biodegradabili (sfalci di verde)</u></b>
<b><u>200108</u></b>	<b><u>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</u></b>
	<b><u>IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI sono assimilati solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato</u></b>
	<b><u>IMBALLAGGI TERZIARI sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato, solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato dal Gestore del Servizio Pubblico (ad esempio: cartone, cassetame in legno)</u></b>

**Art. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 5

#### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva.  
Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.
1. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
2. La presenza di arredo o l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione e della conseguente attitudine a produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 6

#### SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento del tributo.
2. Il tributo può essere corrisposto dal possessore a titolo di proprietà o usufrutto in nome e per conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del possessore gli obblighi tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 7**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

**Utenze domestiche**

- Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensore e quei locali dove non è compatibile presenza di persone o operatori;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili purché di fatto non utilizzabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superficie coperta di altezza pari o inferiore a 1,50 metri. L'esclusione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

**Utenze non domestiche:**

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche silos e simili dove non è compatibile la presenza umana;
  - Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva al passaggio dei veicoli nell'area di servizio;
  - La superficie destinata al solo esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro.
  - Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

**Art. 8**  
**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali pericolosi non assimilati agli urbani per effetto di norme legislative o regolamentari sono esenti dal tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei

predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. Il Comune può richiedere alla Sezione Ecologia un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.

3. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esenzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale non assimilato tramite soggetti terzi;
  - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture);
  - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/smaltimento.
4. Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al precedente paragrafo la superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del 30%.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse alla normativa sui rifiuti distinti per codice CER).
  - b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 9**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la riunione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima pari o inferiore a 1,50 metri.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

## **TITOLO III - TARIFFE**

### **Art. 10 COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
4. Il Piano indica gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

### **Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario e la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio comunale entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

**Art. 13**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

**Art. 14**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 15**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile, eccetto i box, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 del D.P.R 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 16**  
**OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (esempio le collaboratrici domestiche).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria documentata, è considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione della residenza anagrafica.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti convenzionali
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

salvo che l'utente dimostri attraverso idonea documentazione l'effettiva composizione del nucleo (esempio contratto lavoro, stato di famiglia del comune di residenza etc).

5. Le autorimesse (o box) delle utenze domestiche si considerano utenze domestiche con nucleo zero ( $K_a$  da determinare e  $K_b=0$ ).
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie (RSA) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità e la tariffa è applicata solo sulla parte fissa.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

**Art. 17**  
**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolati sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente con la delibera tariffaria.

### Art. 18

## CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R 158/1999 con l'istituzione di sub categoria:

CODICE	DESCRIZIONE
<b>01</b>	<b>MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, EDIFICI COMUNALI</b>
	Musei e gallerie pubbliche e private
	Scuole parificate di ogni ordine e grado
	Scuole private di ogni ordine e grado
	Locali dove si svolgono attività educative
	Centri di istruzione e formazione lavoro
	Scuole da ballo
	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
	Associazioni o istituzioni politiche
	Associazioni o istituzioni culturali
	Associazioni o istituzioni sindacali
	Associazioni o istituzioni previdenziali
	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
	Associazioni o istituzioni benefiche
	Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
	Associazioni o istituzioni religiose
	Edifici comunali
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>02</b>	<b>CINEMATOGRAFI E TEATRI</b>
	Cinema
	Teatri
	Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
	Locali destinati a congressi convegni
	Attività di proiezione cinematografica (sia in aree coperte che in scoperti)
<b>03</b>	<b>AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA</b>
	Autorimesse in genere
	Parcheggi auto coperti (compreso le tettoie) anche a pagamento
	Ricovero e deposito mezzi linee trasporto urbano
	Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
	Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
	Magazzino deposito in genere senza vendita
	Magazzini deposito di stoccaggio
	Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>03B</b>	<b>PARCHEGGI SCOPERTI</b>
	Parcheggi scoperti a pagamento

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>04</b>	<b>CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI</b>
	Campeggi
	Distributori carburanti
	Aree scoperte distributori carburante
	Autolavaggio
	Campi da calcio
	Campi da tennis
	Piscine
	Bocciodromi e simili
	Palestre ginnico sportive
	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>05</b>	<b>STABILIMENTI BALNEARI</b>
	Stabilimenti balneari
<b>05B</b>	<b>PARCHI DIVERTIMENTO</b>
	parchi divertimento
<b>06</b>	<b>ESPOSIZIONI, AUTOSALONI</b>
	Saloni esposizione in genere
	Gallerie d'asta
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>07</b>	<b>ALBERGHI CON RISTORANTE</b>
	Alberghi con ristorante
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>08</b>	<b>ALBERGHI SENZA RISTORANTE</b>
	Ostelli per la gioventù
	Foresterie
	Alberghi diurni e simili
	Alberghi
	Locande
	Pensioni
	Affittacamere e alloggi
	Residence
	Case albergo
	Bed and Breakfast
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>09</b>	<b>CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME</b>
	Soggiorni anziani
	Case di cura e riposo
	Collegi
	Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
	Collettività e convivenze in genere
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>10</b>	<b>OSPEDALI</b>
	Ospedali
	Laboratori di analisi
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>11</b>	<b>UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI</b>
	Enti pubblici
	Studi legali

CODICE	DESCRIZIONE
	Studi tecnici
	Studi ragioneria
	Uffici assicurativi
	Uffici in genere
	Autoscuole
	Agenzie di viaggio
	Attività connesse con le lotterie e le scommesse
	Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi
	servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private
	Agenzie di viaggio
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>11B</b>	<b>AMBULATORI MEDICI</b>
	Ambulatori medici
	Altri studi medici specialistici Poliambulatori
	Studi veterinari
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>12</b>	<b>BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO</b>
	Istituti bancari di credito
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>13</b>	<b>NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE, LIBRERIE,CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI</b>
	Librerie
	Cartolerie
	Bazar
	Abbigliamento
	Pelletterie
	Pelliccerie
	Elettrodomestici
	Materiale elettrico
	Apparecchi radio tv
	Articoli casalinghi
	Giocattoli
	Colori e vernici
	Articoli sportivi
	Calzature
	Materiale idraulico
	Materiale riscaldamento
	Prodotti di profumeria e cosmesi
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Macchine per uffici
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>14</b>	<b>EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE</b>
	Esercizi commerciali non alimentari tra cui:
	Edicole giornali
	Tabaccherie e ricevitorie lotto totip e totocalcio
	Farmacie
	Erboristerie
	Articoli sanitari
	Mini market non alimentari

CODICE	DESCRIZIONE
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>15</b>	<b>NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO</b>
	Gioiellerie
	Orologerie
	Pietre e metalli preziosi
	Antiquariato
	Negozi di filatelia e numismatica
	Ceramica
	Tende e tessuti
	Bigiotterie
	Dischi e videocassette
	Articoli di ottica
	Articoli di fotografia
	Negozi mercerie e filati
	Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>16</b>	<b>BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI</b>
	Locali e aree mercati beni non alimentari
	Banchi di beni non alimentari
	autorizzazione temporanee per vendita non alimentare su aree pubbliche
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>17</b>	<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA</b>
	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
	Parrucchieri e barbieri
	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
	Lavasecco
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>18</b>	<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA</b>
	Laboratori e botteghe artigiane
	Falegnamerie
	Legatorie
	Sartorie
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>19</b>	<b>CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO</b>
	Autofficine
	Carrozzerie
	Elettrauto
	Officine in genere
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>20</b>	<b>ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE</b>
	Stabilimenti industriali
	Aree scoperte in uso alla categoria

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>21</b>	<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</b>
	Attività artigianali di produzione beni specifici
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>22</b>	<b>RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB</b>
	Ristoranti
	Rosticcerie
	Trattorie
	Friggitorie
	Self service
	Pizzerie
	Tavole calde
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>23</b>	<b>MENSE,BIRRERIE,AMBURGHIERE</b>
	Mense
	Birrerie
	Amburgherie
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>24</b>	<b>BAR,CAFFE',PASTICCERIA</b>
	Bar
	Caffè
	Bar pasticcerie
	Bar gelaterie
	Gelaterie
	Pasticcerie
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>25</b>	<b>SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI</b>
	Negozi generi alimentari
	Panifici
	Pastifici
	Latterie
	Macellerie
	Salumerie
	Pollerie
	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio
	Bottiglierie, vendita vino
	Locali vendita ingrosso generi alimentari
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>26</b>	<b>PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE</b>
	Plurilicenze alimentari e/o miste
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>27</b>	<b>ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO</b>
	Negozi di frutta e verdura
	Pescherie
	Pizza al taglio, Kebab (che non dispongono di posti a sedere)
	Negozi di fiori

CODICE	DESCRIZIONE
	Locali vendita serre
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>28</b>	<b>IPERMERCATI DI GENERI MISTI</b>
	Ipermercati di generi misti
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>29</b>	<b>BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI</b>
	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
	Posteggi di generi alimentari
	Banchi di generi alimentari
	Aree scoperte in uso alla categoria
<b>30</b>	<b>DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI</b>
	Sale da ballo e da divertimento
	Sale da gioco
	Aree scoperte in uso alla categoria

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche si fa riferimento alle classificazioni delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT oppure ad altra iscrizione in pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso qualora:
  - l'attività principale non sia svolta sul territorio di Segrate;
  - i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili sulla base dell'uso specifico in distinte categorie tariffarie;
  - all'interno del complesso esercitante l'attività siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

## Art. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 20**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 21**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 40% nella parte fissa e variabile della tariffa.
  - b) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% nella parte fissa e variabile della tariffa .
  - c) una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi nella parte fissa e variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### **Art. 22**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La riduzione si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 21 del presente regolamento.

### **Art. 23**

#### **RIDUZIONE PER IL RECUPERO DA UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, limitatamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri

di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione spettante è pari a :
  - 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza);
  - 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza);
  - 40% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza);
  - 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza).
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero;
  - indicazione dei codici avviati al recupero;
  - periodo di avvio al recupero.
4. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
5. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.
6. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
  - copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
  - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
  - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetti di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.
9. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **Art. 24**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 25 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 26 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettati al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU).
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale svolta nel Comune, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
  7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
  8. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.
  9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 27 POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 28 ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si

procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

### **Art. 29 SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 30 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza l'ubicazione, la superficie, gli estremi catastali, le somme dovute per il tributo compreso il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazione in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio e compensazione, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente.

**Art. 31**  
**INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 32**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso.

**Art. 33**  
**SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, all'accertamento e alla riscossione coattiva per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

**Art. 34**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Unico delle Entrate e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 l'istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Qualora le somme complessivamente intamate negli avvisi di accertamento (comprese le sanzioni e interessi) siano superiori a euro 200,00, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, il contribuente può chiedere, la rateizzazione secondo le modalità indicate nell'articolo 11 bis del Regolamento Unico delle Entrate.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 35**

#### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704 della Legge 6 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) è abrogato l'articolo 14 (TARES) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 36**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 37**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e TARES entro i rispettivi termini prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 38**

#### **DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014**

1. Per l'anno 2014 il pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) è effettuato in tre rate con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre.

## CAPITOLO 4

### TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

#### Indice

Art.	1	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>41</i>
Art.	2	<i>Esclusioni</i>	<i>pag.</i>	<i>41</i>
Art.	3	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag.</i>	<i>41</i>
Art.	4	<i>Base imponibile</i>	<i>pag.</i>	<i>42</i>
Art.	5	<i>Determinazione delle aliquote</i>	<i>pag.</i>	<i>42</i>
Art.	6	<i>Soggetto attivo</i>	<i>pag.</i>	<i>42</i>
Art.	7	<i>Detrazioni- riduzioni- esenzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>42</i>
Art.	8	<i>Individuazione dei servizi indivisibili</i>	<i>pag.</i>	<i>43</i>
Art.	9	<i>Dichiarazione</i>	<i>pag.</i>	<i>43</i>
Art.	10	<i>Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili</i>	<i>pag.</i>	<i>43</i>
Art.	11	<i>Riscossione</i>	<i>pag.</i>	<i>44</i>
Art.	12	<i>Interessi</i>	<i>pag.</i>	<i>44</i>
Art.	13	<i>Somme di modesto ammontare</i>	<i>pag.</i>	<i>44</i>
Art.	14	<i>Rimborsi</i>	<i>pag.</i>	<i>45</i>
Art.	15	<i>Funzionario Responsabile del tributo</i>	<i>pag.</i>	<i>45</i>
Art.	16	<i>Accertamento</i>	<i>pag.</i>	<i>45</i>
Art.	17	<i>Sanzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>45</i>
Art.	18	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pag.</i>	<i>46</i>
Art.	19	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>pag.</i>	<i>46</i>
Art.	20	<i>Disposizioni per l'anno 2014</i>	<i>pag.</i>	<i>46</i>

**Art. 1**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili.

**Art. 2**  
**ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
2. L'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale.
3. Non rientrano nella esclusione di cui ai commi 1 e 2 le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile

**Art. 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Art. 4**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 5**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del Decreto Legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale fissa le aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
4. Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima della TASI è pari al 2,5 per mille.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

**Art. 6**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune sul cui territorio, insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
2. La TASI è riscossa dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
3. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Segrate viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile

**Art. 7**  
**DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 nei seguenti casi:
  - a) abitazione con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dal tributo, fino a concorrenza del suo ammontare, per le fattispecie di cui al comma 1, restando nella facoltà del Consiglio comunale prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere riduzioni, detrazioni o esenzioni.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

#### **Art. 8**

#### **INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione di Consiglio comunale, annualmente saranno determinati, in modo analitico i servizi indivisibili del Comune, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata.

#### **Art. 9**

#### **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

#### **Art. 10**

#### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI**

1. Per "abitazione principale", si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e l'utilizzatore ed il loro nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti tipologie:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
  - c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

2. Per “pertinenze” dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.

3. Per “fabbricato”, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
4. Per “area fabbricabile”, si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.

### **Art. 11 RISCOSSIONE**

1. Il versamento del tributo, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.
2. Il Comune riscuote il tributo della componente TASI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento compilati suddividendo l’importo in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L’importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

### **Art. 12 INTERESSI**

1. Fatte salve eventuali disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare sugli avvisi di accertamento o per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso è determinata nella misura prevista dal tasso legale, calcolata con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 13 SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede:
  - al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme uguali o inferiori a 12 euro per anno d’imposta;
  - all’accertamento e alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi sia inferiore o uguale a euro 12.

**Art. 14**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 12.

**Art. 15**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile del tributo sui servizi indivisibili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

**Art. 16**  
**ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso di accertamento. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità e del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, sono contestate le sanzioni tributarie.
3. Qualora le somme complessivamente intimare negli avvisi di accertamento (comprese le sanzioni e interessi) siano superiori a euro 200,00, salvo quanto stabilito dall'accertamento con adesione, dalla conciliazione giudiziaria o da altre discipline speciali, il contribuente può chiedere, la rateizzazione secondo le modalità indicate nell'articolo 11 bis del Regolamento Unico delle Entrate.

**Art. 17**  
**SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 15, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**Art. 18**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014

**Art. 19**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni legislative che avvengono dalla data successiva dell'approvazione del presente regolamento.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 20**  
**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014**

1. Per l'anno 2014 il pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) è effettuato in tre rate con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre.